

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.I.A.B. MARCHE

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra i soci A.I.A.B. che risiedono o hanno sede legale o hanno propria attività prevalente sul territorio della regione Marche l'Associazione di **promozione sociale** denominata: A.I.A.B. MARCHE secondo le norme dell'art. 7 dello Statuto dell'A.I.A.B., Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

- a) La sede legale è in Ascoli Piceno (AP) in via Ruffini 9
- b) Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può aprire sedi operative su tutto il territorio della Regione Marche
- c) La durata dell'Associazione è fissata al 2050, salvo proroga.

Art. 2 - PRINCIPI

L'A.I.A.B. MARCHE, in accordo con l'art.3 dello Statuto dell'A.I.A.B., non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- a) sussidiarietà tra soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile, compatibile con la decisione;
- b) solidarietà tra i soci e tra le strutture che pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un possesso di crescita equilibrata di tutte le realtà che ad essa fanno riferimento, anche ridistribuendo verso le aree e le strutture più deboli risorse ed energie che vengono raccolte su base regionale;
- c) cultura della differenza per cui la diversità di cultura, di storia e di identità territoriale dei soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza di "A.I.A.B. – MARCHE" che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni;
- d) partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei programmi definiti a livello regionale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative.

Art. 3 - SCOPI

L'A.I.A.B. MARCHE nell'ambito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ed, in particolare in accordo con l'art. 4 dello Statuto dell'AIAB, si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico, agro-industriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale, secondo le norme di cui al successivo punto b);
- b) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti e con L'I.F.O.A.M. (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, nonché controllare la corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione;
- c) promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica;
- d) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come modello di gestione delle risorse basato sul principio della sovranità alimentare anche nei Paesi in via di sviluppo;
- e) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;

- f) garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione MARCHE perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

Art. 4 – ATTIVITA'

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs 5/12/97 n. 22) e nel settore della formazione.

L'Associazione svolge, altresì ogni altra attività direttamente connessa a quella di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché della formazione. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diversa da quelle di formazione e da quella diretta alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché da quella direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi A.I.A.B MARCHE:

- a) promuove e coordina iniziative sociali, legali legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati,
- b) partecipa agli organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- c) realizza, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di progettazione, formazione ed informazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici;
- d) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale,
- e) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
- f) promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale in particolare nelle aree rurali e marine;
- g) svolge attività di assistenza agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre attività statuarie;
- l) nei limiti posti dalla vigente legislazione l'Associazione A.I.A.B. MARCHE può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi.

Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi.

Art. 5 - SOCI

Possono essere soci: persone fisiche, giuridiche ed associazioni suddivise in categorie distinte tra:

- produttori, distributori e trasformatori;
- tecnici, esperti, fornitori di servizi;
- consumatori, organizzazioni di consumatori, associazioni culturali e ambientaliste, enti pubblici.

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto, e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità sociali.

L'adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della quota sociale.

Diritti dei soci: ogni socio ha diritto di voto ed è eleggibile, le associazioni o le società che hanno un numero di aderenti non inferiore a cinque hanno diritto ad un massimo di 5 voti, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione con esclusione, pertanto di qualsivoglia temporaneità della stessa. Soci persone fisiche maggiori di età nonché rappresentanti di soci diversi dalle persone fisiche che abbiano conseguito la maggiore età, hanno il diritto di voto per:

- L'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti
- La nomina agli organi statuari

L'esclusione di un socio è deliberata dagli organi direttivi dell'Associazione A.I.A.B. MARCHE, anche su segnalazione degli Organi statuari federali.

Motivi di esclusione da socio possono essere:

- dimissioni;
- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto e dei regolamenti.

E' fatto divieto di trasferire, a qualsiasi titolo, le quote associative tra soci o verso terzi.

Art. 6 - ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione A.I.A.B. MARCHE:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

In accordo con l'art. 12 dello Statuto A.I.A.B. , l'Assemblea regionale dei soci può essere ordinaria o straordinaria e ad essa hanno diritto di voto i soci A.I.A.B. MARCHE in regola con il pagamento delle quote.

Norme di convocazione dell'assemblea regionale:

l'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal presidente dell'associazione regionale o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci o dal Collegio Sindacale Federale, con ordine del giorno motivato;

la convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto (*anche mediante e-mail*) contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della prima convocazione e della seconda. Gli organi direttivi potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione; lo svolgimento dell'assemblea avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Svolge i seguenti compiti:

1. elegge ogni tre anni gli organi statuari tra cui il Presidente A.I.A.B. MARCHE;
2. elegge il Consiglio Direttivo Regionale;
3. elegge il Collegio Sindacale;
4. approva annualmente il bilancio consuntivo regionale;
5. ratifica i regolamenti interni approvati dal Direttivo;
6. approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;
7. delibera gli eventuali compensi agli organi statuari, commissari o delegati;
8. l'assemblea regionale straordinaria delibera con voto favorevole di 50% + 1 dei votanti, in materia di modifiche statuarie.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo regionale è composto da 5 a 13 membri eletti dall'assemblea regionale dei soci su liste aperte

- b) Il CDR può cooptare nuovi membri fino al massimo di 13 membri; le captazioni saranno ratificate dalla prima assemblea utile;
- c) Sono membri del CDR senza diritto di voto:
- i rappresentanti di Associazione culturali, ambientaliste e di consumatori aderenti ad A.I.A.B. MARCHE, per un massimo di 2 (due)
- d) Convocazione del CDR:
- il CDR è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno 2/5 dei consiglieri;
 - la Convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima della riunione anche a mezzo fax o email;
 - le riunioni sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione con almeno 1/3 degli aventi diritto
- d) il CDR resta in carica tre anni dalla nomina dell'assemblea e svolge i seguenti compiti:
1. elabora le linee programmatiche da sottoporre all'assemblea regionale.
 2. verifica l'attuazione delle delibere dell'assemblea regionale da parte della struttura;
 3. approva il bilancio preventivo;
 4. redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea regionale;
 5. delibera su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente anche se di competenza dell'assemblea regionale; tali delibere dovranno essere convalidate dalla prima assemblea regionale successiva alla data di adozione;
 6. approva i regolamenti interni dell'Associazione e il tariffario delle quote associative e dei servizi;

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'A.I.A.B. MARCHE ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente e in giudizio L'Associazione; esso convoca l'Assemblea regionale e il CDR, anche su richiesta scritta di almeno la metà, più uno dei componenti dei rispettivi organi statuari.

Art. 10 – IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale (CS) è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano, in caso di impedimento o di dimissioni degli effettivi; detti membri sono eletti dall'Assemblea regionale anche tra non soci e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del CS è eletto nella prima adunanza dello stesso.

Il CS vigila sul rispetto delle norme statuarie, redige una relazione sul bilancio consuntivo, può partecipare alle riunioni del CDR e dell'Assemblea regionale senza diritto di voto, segue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità, compilando il verbale su apposito libro.

Art. 11 – PATRIMONIO & BILANCIO

- Le entrate dell'Associazione regionale sono costituite da:
- le quote di adesione dei soci;
- i proventi delle attività sociali;
- oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi ed ogni altro provento previsto dalle presenti leggi.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il Bilancio consuntivo redatto secondo le norme dello statuto federale e delle indicazioni approvate dal CD federale dovrà essere presentato all'Assemblea regionale entro i sei mesi dell'anno solare successivo a quello di competenza.

Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra i soci e dovranno essere impiegati per attività istituzionali previste dallo statuto. Il bilancio dell'Associazione regionale approvato dall'Assemblea costituisce parte integrante del bilancio consolidato della struttura federale.

In caso di scioglimento dell'Associazione dovrà essere redatto da parte del Collegio Sindacale un rendiconto con annesso stato patrimoniale dell'ultimo esercizio ed il patrimonio della stessa si dovrà devolvere ad altra associazione con finalità di utilità sociale.

Art. 12 – CLAUSOLA ARBITRALE

I Soci e l'Associazione si obbligano a rimettere al Collegio Sindacale la risoluzione delle controversie relativamente alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del CDR o del Presidente.

In caso di mancato compimento delle controversie i Soci e l'Associazione si rivolgono ad un Collegio Arbitrale regolato dalle norme dell'art. 21 dello Statuto federale.

Art. 13 – NORMA TRANSITORIA

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 7/d dello statuto federale il CDR ha mandato di apportare al presente statuto le modifiche che verranno richieste dall'A.I.A.B. Federale, a titolo di adeguamento ed armonizzazione con le norme dello Statuto Federale.

Art. 14 – DIMISSIONI - SOSTITUZIONI

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente, successiva alla decadenza.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.